

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-970 del 28/02/2020
Oggetto	OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - PROCEDIMENTO AVVIATO D'UFFICIO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 400 DEL 08.02.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 1237 DEL 10.04.2013, PROVVEDIMENTO N. 3434 del 21.11.2014 E DET-AMB-2016-4790 del 29.11.2016 RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITA' PARI A 999 KWE E RELATIVA LINEA ELETTRICA SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' LA CASERMA, STRADA PROVINCIALE N. 42 VIOLARO E PETROSA, SNC - SOCIETA' AGRICOLA CASAGRANDE ENERGY S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLI', VIA CERVESE N. 265 - P.IVA/CODICE FISCALE 03909590402.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-997 del 28/02/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 387/2003 - PROCEDIMENTO AVVIATO D'UFFICIO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 400 DEL 08.02.2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTO N. 1237 DEL 10.04.2013, PROVVEDIMENTO N. 3434 del 21.11.2014 E DET-AMB-2016-4790 del 29.11.2016 RILASCIATA AI SENSI DEL D.LGS. N. 387/2003 PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOGAS) DI POTENZIALITÀ PARI A 999 KWE E RELATIVA LINEA ELETTRICA SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ LA CASERMA, STRADA PROVINCIALE N. 42 VIOLARO E PETROSA, SNC - SOCIETÀ AGRICOLA CASAGRANDE ENERGY S.S. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FORLÌ, VIA CERVESE N. 265 - P.IVA/CODICE FISCALE 03909590402.

### **LA DIRIGENTE RESPONSABILE**

#### **PREMESSO CHE:**

- in data 24.09.2019 con nota PG 2019/146940 ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava alla Società Agricola Casagrande Energy s.s. che, a seguito della pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) - pubblicata in data 04.09.2019 N. 06093/2019 REG.PROV.COLL. N. 09974/2018 REG.RIC. - vige l'impossibilità, come previsto dal Decreto MIPAF 25.02.2016, di utilizzo della glicerina grezza negli impianti a biogas definiti agroindustriali ai sensi degli artt. 22 e 29, pertanto l'uso della glicerina in alimentazione all'impianto di biogas comporta l'impossibilità di utilizzo in campo, come fertilizzante, del digestato prodotto;
- con la medesima nota si chiedeva alla Società Agricola Casagrande Energy s.s. di presentare entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione (PG 2019/146940), istanza di modifica non sostanziale della ricetta di alimentazione per la sostituzione della glicerina grezza in alimentazione dell'impianto di biogas ai sensi degli artt. 5, 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e si DIFFIDAVA la Società Agricola Casagrande Energy s.s. all'utilizzo del prodotto Deluxe Green 80 nell'impianto di digestione anaerobica;
- la Società Agricola Casagrande Energy s.s., in data 30.11.2018 (PGRA 2018/16919 del 04.12.2018) trasmetteva il contratto di compravendita con la ditta BIOLOGICAL CARE S.r.l. per l'acquisto del prodotto denominato commercialmente Deluxe Green 80, glicerina derivante da processo di produzione del biodiesel per un quantitativo totale di 1500,00 ton;
- la Società Agricola Casagrande Energy s.s., in ottemperanza ad una prescrizione contenuta nel Provvedimento n. 400 del 08.02.2012 e s.m.i. trasmetteva in data 28.11.2019 (PG 2019/183313) il nuovo contratto di compravendita con la ditta BIOLOGICAL CARE S.r.l. per l'acquisto del prodotto denominato commercialmente Deluxe Green 80, glicerina

derivante da processo di produzione del biodiesel per un quantitativo totale di 1500,00 ton stipulato in data 02.01.2019 per l'annualità 2019;

- la Società Agricola Casagrande Energy s.s. con nota PG 2019/176503 del 15.11.2019 comunicava la sospensione dell'utilizzo della glicerina in impianto a partire da settembre 2019 impegnandosi a comunicare *“tramite un biologo le matrici sostitutive appena ne verremo a conoscenza”*;
- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni non riceveva nei termini previsti dalla comunicazione del 24.09.2019 (PG 2019/146940) alcuna istanza di modifica della ricetta di alimentazione dell'impianto;
- valutata la necessità di intervenire in termini prescrittivi sul quadro autorizzativo in essere al fine modificare la ricetta di alimentazione dell'impianto per poter consentire l'utilizzo in campo, come fertilizzante, del digestato prodotto, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna comunicava alla Società Agricola Casagrande Energy s.s., in data 11.12.2019 con PG 2019/190137, l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, relativamente all'Autorizzazione Unica rilasciata con Provvedimento n. 400 del 08/02/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'avvio del procedimento di modifica è coinciso con la data di invio della sopraccitata comunicazione e pertanto dal giorno 11.12.2019;

**VISTA** la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”*, in particolare l'art. 12 ai comma 3 e 4 cita:
  - *“La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
  - *“L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;

- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”* che ha apportato modifiche al D.Lgs. 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
  - *“per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.”*
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti”*;
- Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas *“Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”* e s.m.i.;
- Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 *“Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative”* e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
- Legge Regionale n.19/2003 *“Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”*, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 *“Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”*;
- Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”* e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 *“Norme per la riduzione del rischio sismico”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Giunta Regionale 26 luglio 2010, n. 1198 *“Misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati da biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola”*;
- Decreto n. 209 del 15 dicembre 2017 – Regolamento regionale 15 dicembre 2017 n. 3 *“Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 1495/2011 del 09.11.2011 *“Criteri tecnici per a mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”*;

- Delibera di Giunta Regionale n. 1496/2011 del 24.10.2011 “*Integrazioni e modifiche alla DGR 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all’autorizzazione di carattere generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”*”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “*Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l’elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse*”;
- Delibera di Assemblea Legislativa n. 51 del 26.07.2011 “*Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 “*Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14.05.2019 “*Servizio Pianificazione e controllo Direzionale. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE*”;

#### **VISTE:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l’altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l’adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia;

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l’esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

#### **DATO ATTO CHE:**

- in merito alle verifiche antimafia in data 09.01.2020 è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 alla Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0001532\_20200109;
- decorso inutilmente il termine per il rilascio della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis) veniva acquisita con PG 2020/32035 apposita autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. resa dall’interessato in data 27.02.2020; l’autorità competente può pertanto procedere al rilascio del titolo autorizzativo apponendo la condizione risolutiva ai sensi dell’art. 88, comma 4bis del D.Lgs. 159/11;

- ai sensi dell'art. 14 bis della Legge n. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016 e del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i., ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, comunicava, con nota PG 2019/190137 del 11.12.2019 l'avvio del procedimento, indizione e convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi Decisoria Simultanea in modalità sincrona per il giorno 16.01.2020;
- con la medesima comunicazione ARPAE SAC di Ravenna richiedeva, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/1990 e s.m.i., alla Società Agricola Casagrande Energy s.s. la presentazione di una relazione tecnica a riguardo la proposta di sostituzione della glicerina grezza e relativi contratti preliminari di fornitura nonché ogni eventuale elemento documentale utile all'istruttoria del procedimento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione PG 2019/190137 del 11.12.2019;
- ARPAE Servizio Territoriale con nota PG 2020/5840 del 15.01.2020 inviava al Servizio autorizzazioni e Concessioni di Ravenna una nota descrittiva sugli episodi di scarico non autorizzati di percolati e digestato liquido separato nelle acque superficiali del canale consorziale Spadolaro e relativo bacino scolante, che hanno interessato l'impianto di biogas della Società Agricola Casagrande Energy s.s. richiedendo inoltre che nell'ambito del procedimento avviato con nota PG 2019/190137 del 11.12.2019 venisse effettuata un'istruttoria tecnica al fine di ottenere soluzioni tecnico/gestionali aziendali finalizzate ad evitare e prevenire il ripetersi di tali eventi;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la modifica non sostanziale, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportato e conservato agli atti della pratica SINADOC 2019/34105:

<i>Protocollo generale</i>	<i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i>	<i>Ente competente al rilascio</i>
	Silenzio assenso ai sensi dell'art 14 -ter comma 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.	Comune di Ravenna
	Parere favorevole con prescrizioni espresso in sede di Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva del 19.02.2020	ARPAE - ST
	Silenzio assenso ai sensi dell'art 14 -ter comma 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.	Azienda USL della Romagna
	Silenzio assenso ai sensi dell'art 14 -ter comma 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.	Provincia di Forlì - Cesena
	Silenzio assenso ai sensi dell'art 14 -ter comma 7 Legge n. 241/1990 e s.m.i.	Comune di Forlì

- La Società, propone la seguente modifica alla ricetta di alimentazione dell'impianto al fine del superamento delle criticità nell'utilizzo in campo del digestato prodotto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ribadisce, quanto stabilito nel dettato normativo con il Decreto MIPAF n. 522 del 25/02/2016, per gli impianti agroindustriali e agrozootecnici:

Ricetta attuale		Ricetta proposta in modifica	
Biomassa	Ton/anno	Biomassa	Ton/anno

Insilato di mais	14.000	insilati di mais	5.500
		Insilati di sorgo	900
		Insilato di girasole	100
		Insilato di erbaio	300
		barbabietola	300
Glicerina	1.500	melasso	1.400
Scarti di frutta	350	Scarti di frutta	350
Lettiera avicola	10.000	Lettiera avicola	6.000
		Letame bovino	800
		Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	700
<b>Totale biomasse</b>	<b>25.850</b>	<b>Totale biomasse</b>	<b>16.350</b>
Acqua di diluizione	7.868	Acqua di diluizione	7.868
<b>Totale</b>	<b>33.718</b>	<b>Totale</b>	<b>24.218</b>

Con le seguenti modalità di gestione: l'insilamento in trincea per gli insilati e la barbabietola, il silos per il melasso, in tramoggia per gli scarti di frutta e sottoprodotti di lavorazione dei cereali, capannone per la lettiera avicola e il letame bovino con successivo caricamento in tramoggia e per le acque di diluizione, la prevasca.

La produzione di digestato simulata per la nuova ricetta di alimentazione, si riduce rispetto allo stato attuale, in particolare per il digestato palabile, in quanto la ricetta proposta ha uno sbilanciamento verso le frazioni a più elevato contenuto di liquidi, con riduzione del contenuto totale di azoto, come di seguito riportato:

DIGESTATO	STATO ATTUALE	PROPOSTA DI MODIFICA
Tal quale	25.268 mc	24.220 mc
Chiarificato	20.214 mc	19.376 mc
Palabile	7.227 mc	4.844 mc
Azoto	222.094 kg	219.593 kg

L'intera produzione di digestato solido verrà ceduta a terzi, mentre il digestato chiarificato sarà in parte ceduto a terzi e in parte utilizzato a spandimento nei terreni in disponibilità della Società Agricola Casagrande Energy s.s.

Il digestato chiarificato verrà stoccato nei seguenti depositi esistenti per una capacità totale di 13.470 mc, sufficienti per garantire un tempo pari a 180 gg:

- Vasca in cemento coperta (post fermentatore) 2.150 mc;
- Vasca in cemento coperta (gasometro) 1.240 mc;
- Vasca in cemento coperta (stoccaggio digestato) 10.080 mc;

Per quanto riguarda il digestato palabile sono presenti i seguenti stoccaggi:

- Platea coperta 2100 mc, sufficiente per garantire i tempi minimi di stoccaggio pari a 90 gg come stabilito dal Regolamento Regionale 3/17.

In merito all'Autorizzazione Unica rilasciata con Provvedimento n. 400 del 08.02.2012 e s.m.i., che prevedeva l'incremento in ingresso al digestore da 10.000 t/a a 20.000 t/a di pollina, la Società precisa che non intende avviare la seconda fase prevista dopo 6 anni dall'entrata a regime dell'impianto di biogas rimanando il quantitativo massimo in ingresso pari a 10.000 t/a. Con riferimento alle aree afferenti all'impianto di produzione della struvite così composte: area serbatoi del Cloruro di Magnesio, Idrossido di Sodio, Acido Ortofosforico e relativo bacino di contenimento; bacino di stoccaggio Acido Solforico; Sistema di strippaggio costituito da una vasca di equalizzazione di 370 mc, pozzetto di rilancio di 50 mc, area di stoccaggio di 60 mc del Solfato d'Ammonio e trincea di stoccaggio della struvite di volume utile 1000 mc, la Società Casagrande Energy le dichiara inattive e si impegna al loro non utilizzo. Il piazzale di stoccaggio previsto per le sabbie e la struvite verrà utilizzato esclusivamente per lo stoccaggio delle sabbie.

Inoltre al fine del superamento delle criticità in merito agli sversamenti la Società prevede l'installazione di una paratoia di emergenza ad attivazione manuale sul fosso poderale sul lato sud dell'impianto, prima dell'immissione nello scolo consortile, e l'installazione di sistemi di controllo del livello sia della prevasca sia del pozzetto di rilancio delle acque delle trincee. Tali sistemi di controllo saranno quindi collegati ad un sistema di allarme al gestore in caso di raggiungimento del livello di guardia.

- ai fini del procedimento unico di modifica dell'Autorizzazione Unica è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, che è agli atti presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC 2019/34105) di cui si elencano i documenti:

<b>MODULISTICA e RELAZIONI</b>				
<b>Nome documento</b>	<b>Rev</b>	<b>Data doc</b>	<b>Protocollo</b>	<b>Prodotto da</b>
Relazione tecnica di variante	00	02.01.2020	PG 2020/3985	Ing. David Negrini
Tracciabilità biomasse	00	02.01.2020	PG 2020/3985	Ing. David Negrini
Nota trasmissione documentazione integrativa		23.01.2020	PG 2020/10960	Soc. Agr. Casagrande Energy S.S.
Piano del traffico	01	21.01.2020	PG 2020/10960	Ing. David Negrini
Planimetria aree non in esercizio		Gennaio 2020	PG 2020/10960	Ing. David Negrini
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà assolvimento imposta di bollo		22.01.2020	PG 2020/10960	Soc. Agr. Casagrande Energy S.S.

#### **TENUTO CONTO CHE:**

- la Conferenza dei Servizi, indetta e convocata con comunicazione PG 2019/190137 del 11.12.2019, si è insediata il giorno 16.01.2020 ed ha analizzato tutta la documentazione prodotta dal proponente (PG 2020/3985 del 13.01.2020); in esito della quale con nota PG 2020/8194 del 20.01.2020 veniva trasmesso il verbale della seduta contenente le richieste di proposte di intervento al fine del superamento delle problematiche segnalate con nota PG 2020/5840 del 15.01.2020 attinenti allo scarico non autorizzato di percolati e digestato liquido separato nelle acque superficiali del canale consorziale Spadolaro e relativo bacino scolante. La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento;
- in data 23.01.2020, entro i termini concessi, ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha acquisito agli atti con PG 2020/10960 la documentazione integrativa;
- al fine di acquisire i pareri e le valutazioni per il rilascio dell'Autorizzazione unica in modifica non sostanziale richiesta per le modifiche presentate, con nota PG 2020/15073 del 30.01.2020 è stata convocata la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea per il giorno 19.02.2020; in esito della quale con nota PG 2020/28530 del 21.02.2020 è stato trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria conclusiva contenente la dichiarazione di chiusura dei lavori della Conferenza dei Servizi con approvazione della modifica della ricetta di alimentazione all'impianto di biogas e degli interventi sui sistemi di controllo di livello sia della prevasca sia del pozzetto di rilancio delle acque delle trincee e del sistema di intercettazione delle acque sul fosso delimitante il lato sud dell'insediamento;
- i verbali delle Conferenze dei Servizi sono depositati agli atti della pratica SINADOC n. 2019/34105 di cui al presente provvedimento, presso ARPAE Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ravenna;

#### **ACCERTATO CHE:**

- ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 "*Direzione Generale. Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi*" il proponente ha in essere la polizza fidejussoria (aggiornata al tasso di inflazione programmata al 15.03.2017) n. 2161749 del 17.03.2017 rilasciata da Coface Compagnie Francaise D'Assurance pour le Commerce exterieur S.A. - rappresentanza generale per l'italia via G Spadolini, 4 20141 Milano (P.IVA 09448210154) iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'elenco IVASS, relativa alla dismissione e rimessa in pristino dei luoghi di importo pari a 362.825,74 € (dicomi trecentosessantadueottocentoventicinquemila/74 euro) e avente come beneficiario ARPAE Direzione Regionale via Po, 5 40139 Bologna;
- le modifiche richieste riguardanti la ricetta di alimentazione non comportano un adeguamento degli importi della sopra citata polizza fidejussoria a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi;
- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle modifiche proposte, fermo restando il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione delle modifiche all'impianto;

**DATO ATTO** che il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. e dell'art 14 bis comma 2 lettera c) della L. 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 17.03.2020, come meglio descritto nella seguente tabella:

Avvio del procedimento d'ufficio	11.12.2019
Sospensione termini procedimento per richiesta integrazioni	20.01.2020
Riapertura termini procedimento per deposito integrazioni	23.01.2020
Termine per la conclusione del procedimento (90 gg)	17.03.2020

**CONSIDERATE** le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L.R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

**DATO ATTO** che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**SU** proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## **DETERMINA**

1. **DI AGGIORNARE** l'Autorizzazione Unica n. 400 del 08.02.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 1237 del 10.04.2013, Provvedimento n. 3434 del 21.11.2014 e DET-AMB-2016-4790 del 29.11.2016 rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) di potenzialità pari a 999 kWe e relativa linea elettrica sito in Comune di Ravenna, località La Caserma, Strada Provinciale n. 42 Violaro e Petrosa, snc - Società Agricola Casagrande Energy s.s. con sede legale in Comune di Forlì, via Cervese n. 265 - P.IVA/Codice Fiscale 03909590402, in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi Simultanea svoltasi in

modalità sincrona e composto dagli elaborati depositati agli atti del relativo fascicolo (pratica SINADOC n. 2019/34105) limitatamente alla modifica della ricetta di alimentazione come riportato nella seguente tabella:

<b>Ricetta alimentazione</b>	
<b>Biomassa</b>	<b>ton/anno</b>
Insilati di mais	5.500
Insilati di sorgo	900
Insilato di girasole	100
Insilato di erbaio	300
Barbabietola	300
Melasso	1.400
Scarti di frutta	350
Lettiera avicola	6.000
Letame bovino	800
Sottoprodotti di lavorazione dei cereali	700
<b>Totale biomasse</b>	<b>16.350</b>
Acqua di diluizione	7.868
<b>Totale</b>	<b>24.218</b>

all'installazione di una paratoia di emergenza ad attivazione manuale sul fosso poderale sul lato sud dell'impianto prima dell'immissione nello scolo consortile e all'installazione di sistemi di controllo del livello sia della prevasca sia del pozzetto di rilancio delle acque delle trincee;

2. **DI DARE ATTO** che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica di modifica non sostanziale, i seguenti elaborati:
  - Allegato 1: Planimetria Aree non in esercizio – Tavola 1 - Gennaio 2020;
3. **DI DICHIARARE INATTIVE** le aree afferenti all'impianto di produzione della struvite così composte: area serbatoi del Cloruro di Magnesio, Idrossido di Sodio, Acido Ortofosforico e relativo bacino di contenimento; bacino di stoccaggio Acido Solforico; sistema di strippaggio costituito da una vasca di equalizzazione di 370 mc, pozzetto di rilancio di 50 mc, area di stoccaggio di 60 mc del Solfato d'Ammonio e la trincea di stoccaggio della struvite di volume utile 1000 mc. Il piazzale di stoccaggio previsto per la sabbia e la struvite verrà utilizzato esclusivamente per la sabbia così come riportato nell'Allegato 1: "Planimetria Aree non in esercizio" – Tavola 1 - Gennaio 2020, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. **DI STABILIRE** che le aree afferenti all'impianto di produzione della struvite elencate al punto 3 possano essere riattivate solo a seguito di preventiva comunicazione ad ARPAE SAC di Ravenna;
5. **DI STABILIRE** che la paratoia di emergenza ad attivazione manuale posta sul fosso poderale sul lato sud dell'impianto prima dell'immissione nello scolo consortile, venga di norma mantenuta chiusa;
6. **DI STABILIRE** che i lavori per l'installazione della paratoia di emergenza ad attivazione manuale sul fosso poderale sul lato sud dell'impianto prima dell'immissione nello scolo consortile e per l'installazione dei sistemi di controllo del livello sia della prevasca sia del pozzetto di rilancio delle acque delle trincee, vengano conclusi entro la metà di marzo, e che ne venga data tempestiva comunicazione con descrizione, corredata da foto, degli interventi suddetti, ad ARPAE SAC di Ravenna;
7. **DI STABILIRE** che l'eventuale previsione di introduzione di quantitativi superiori a 10.000 t/a di lettiera avicola in alimentazione all'impianto di biogas dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 28/2011;
8. **DI STABILIRE** che tutte le prescrizioni/condizioni/obblighi indicati nei provvedimenti autorizzativi precedentemente rilasciati (n. 400 del 08.02.2012 e successive modifiche Provvedimento n. 1237 del 10.04.2013, Provvedimento n. 3434 del 21.11.2014 e DET-AMB-2016-4790 del 29.11.2016 ), devono essere rispettati, per quanto non in contrasto con quanto stabilito nel presente atto;
9. **DI DICHIARARE** che per la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011, vige la condizione risolutiva e pertanto, in caso di esito sfavorevole delle verifiche antimafia, la stessa verrà revocata;
10. **DATO ATTO** che, ai fini del rilascio del presente provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., è stata acquisita con PG 2020/10960 del 23.01.2020 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Sig.ra Simonetta Ciani, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Casagrande Energy s.s. con sede legale in Comune di Forlì, via Cervese n. 265 - P.IVA/Codice Fiscale 03909590402, con cui ha provveduto a trasmettere il seguente numero seriale identificativo della marca da bollo del valore di 16,00 euro (diconsi sedici/00 euro): 01190634074315 con data di emissione 22.01.2020;
11. **DI DARE ATTO** che, il progetto definitivo relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione, è agli atti di ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (Pratica SINADOC n. 2019/34105);
12. **DI STABILIRE CHE** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b), non ricomprende e/o sostituisce alcuna autorizzazione e pertanto non incide sui termini di rinnovo/scadenza già fissati con i precedenti atti autorizzativi;
13. **DI STABILIRE CHE** il rilascio della presente autorizzazione non pregiudica in alcun modo i diritti di terzi e le competenze di altri Enti/Amministrazioni, che sono fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase di gestione dell'impianto;
14. **DI DICHIARARE** che ogni altra ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata a provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
15. **DATO ATTO** che, ai fini del rispetto dei termini di legge per la conclusione del presente procedimento, il termine, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;

16. **DI TRASMETTERE COPIA** del presente atto alla Società Agricola Casagrande Energy s.s. con sede legale in Comune di Forlì, via Cervese n. 265 - P.IVA/Codice Fiscale 03909590402 e ai componenti della Conferenza dei Servizi;
17. **DI DARE ATTO** che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
18. **DARE ATTO** che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

**DICHIARA** che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott.ssa Daniela Ballardini*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**